

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 266/2014 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 marzo 2014**

**sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2013/2014 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte, fino al 31 marzo 2015 continuano ad applicarsi la parte II, titolo I, capo III, sezione III nonché l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (2) L'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all'altra può essere effettuata soltanto dall'autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 341/2013 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce la ripartizione tra consegne e vendite dirette per il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013 per tutti gli Stati membri.
- (4) Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione <sup>(4)</sup>, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti, su richiesta dei produttori, tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.
- (5) Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri nell'allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state aumentate dell'1% a decorrere dal 1° aprile 2013, tranne per l'Italia, la cui quota era già stata aumentata del 5% dal 1° aprile 2009. Tutti gli Stati membri, tranne l'Italia, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione della quota supplementare tra consegne e vendite dirette.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell'allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014.
- (7) Conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione ha agito secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, dello stesso regolamento. La procedura corrispondente nel regolamento (UE) n. 1308/2013 è la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (8) Poiché la ripartizione tra consegne e vendite dirette è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-22 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell'allegato I dello stesso regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all'ultima data possibile per tali controlli.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 341/2013 della Commissione, del 16 aprile 2013, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2012/2013 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 107 del 17.4.2013, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2*

*Articolo 1*

Nell'allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 30 settembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

Stati membri	Consegne (t)	Vendite dirette (t)
Belgio	3 563 518,754	38 596,156
Bulgaria	980 634,534	68 883,082
Repubblica ceca	2 906 440,166	28 704,691
Danimarca	4 847 745,007	164,466
Germania	30 228 356,043	90 572,707
Estonia	686 868,079	6 057,970
Irlanda	5 782 432,252	1 989,984
Grecia	878 297,757	1 317,000
Spagna	6 492 010,746	65 544,699
Francia	26 027 402,340	343 828,937
Croazia	698 513,437	66 486,563
Italia	10 923 133,189	365 409,677
Cipro	154 996,181	662,611
Lettonia	767 328,466	13 804,232
Lituania	1 753 484,887	74 154,094
Lussemburgo	292 146,310	608,000
Ungheria	1 967 812,833	165 591,689
Malta	52 205,729	0,000
Paesi Bassi	11 971 575,644	78 917,011
Austria	2 908 728,694	83 999,794
Polonia	9 909 800,752	145 996,304
Portogallo <sup>(1)</sup>	2 080 100,794	8 803,752
Romania	1 567 149,958	1 710 046,520
Slovenia	597 475,443	20 697,937
Slovacchia	1 075 921,492	39 834,729
Finlandia <sup>(2)</sup>	2 615 010,522	4 818,381
Svezia	3 589 229,658	4 800,000
Regno Unito	15 749 697,318	147 007,248

<sup>(1)</sup> Esclusa Madera;

<sup>(2)</sup> La quota nazionale finlandese di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la quantità totale della quota nazionale finlandese indicata nell'allegato del presente regolamento sono diverse a causa dell'aumento di 784,683 tonnellate della quota, destinato a compensare i produttori SLOM finlandesi ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.